



## ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO - P801

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2794, 2795, 3028 e agli accumulatori usati del n. ONU 2800.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 e 4.1.3:

1) Imballaggi esterni rigidi, gabbie di legno o pallet.

Inoltre, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

- a) Gli accumulatori impilati devono essere posti su più livelli separati da uno strato di materiale non conduttore di elettricità;
- b) I morsetti degli accumulatori non devono sostenere il peso degli altri elementi che saranno loro sovrapposti;
- c) Gli accumulatori devono essere imballati o assicurati in modo tale da impedire ogni movimento accidentale;
- d) Gli accumulatori non devono presentare nessuna perdita nelle normali condizioni di trasporto o devono essere adottate misure appropriate per impedire qualsiasi perdita d'elettrolita del collo (per esempio, l'imballaggio individuale degli accumulatori o altri mezzi altrettanto efficaci); e
- e) Gli accumulatori devono essere protetti dai cortocircuiti.

2) Vasche d'acciaio inossidabile o di plastica possono altresì essere utilizzate per il trasporto degli accumulatori usati.

Inoltre, le seguenti condizioni devono essere soddisfatte:

- a) Le vasche devono essere resistenti agli elettroliti che erano contenuti negli accumulatori;
- b) L'altezza di carico degli accumulatori non deve superare il bordo superiore delle pareti delle vasche;
- c) Nessun residuo dell'elettrolita contenuto negli accumulatori deve aderire alla superficie esterna delle vasche;
- d) Nelle condizioni normali di trasporto, non si deve avere nessuna perdita d'elettrolita dalle vasche;
- e) Si devono prendere delle misure affinché le vasche riempite non possano perdere il loro contenuto;
- f) Si devono prendere delle misure per evitare i cortocircuiti (per esempio: gli accumulatori sono scaricati, protezione individuale dei morsetti degli accumulatori, ecc); e
- g) Le vasche devono essere:

i) o coperte;

ii) o trasportate in veicoli coperti o telonati o in contenitori chiusi o telonati.

**NOTA:**

Gli imballaggi autorizzati ai punti (1) e (2) possono superare una massa netta di 400 kg (vedi 4.1.3.3).

*In rosso nuovo ADR 2023*

**P801a (soppressa)**

